


Stage: quali diritti?



TIPOLOGIA

I tirocini previsti dalla legge possono essere suddivisi in **due macro categorie**:

- **curricolari**: rivolti a studenti iscritti a regolari corsi di studi (scuola secondaria, università, corsi di dottorato, master)

Obiettivo: apprendimento formativo

- **extracurricolari**: rivolti a soggetti in cerca di prima occupazione, disoccupati, soggetti svantaggiati, disabili

Obiettivo: orientamento - inserimento lavorativo



DURATA

Tirocini extracurricolari:

- massimo **6 mesi** per tirocini formativi e di orientamento (rivolti a chi ha conseguito un titolo di studio negli ultimi 12 mesi)

- massimo **12 mesi** per tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo (disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate, iscritti a scuole di specializzazione, dottorato, master)

- massimo **24 mesi** per inserimento di persone diversamente abili

E' prevista una durata minima di 2 mesi.

Tirocini curricolari: la durata è stabilita dal piano di studi.

Il tirocinante ha **diritto di sospendere il tirocinio** per maternità, malattia e infortunio **se l'assenza supera 30 giorni**.



OGGETTO


Il tirocinio coinvolge:

- **tirocinante**

- **ente promotore**: centri per l'impiego, università, centri pubblici di formazione professionale o orientamento, centri di inserimento per disabili, cooperative sociali, altre strutture autorizzate dalla Regione

- **soggetto ospitante** (impresa, pubblica amministrazione, ecc.)

Il rapporto si instaura mediante una **convenzione** tra ente promotore ed impresa ospitante, cui è allegato un **progetto formativo** nel quale sono indicati: durata, obiettivi, nominativi dei 2 tutor (presso l'azienda e presso l'ente promotore), estremi delle assicurazioni (INAIL e RC verso terzi) e settore di attività dell'azienda



COMPENSO

Solo per i **tirocini extracurricolari** lo stagista ha **diritto ad una indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili**: le Regioni hanno la facoltà di elevare tale importo.

L'importo percepito dallo stagista **non costituisce retribuzione** e non ha effetti sullo stato di disoccupazione.

La mancata corresponsione di tale indennità costituisce illecito punito con una **sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro**.

Per i **tirocini curricolari** è previsto di regola il riconoscimento di **crediti formativi**



FERIE E PERMESSI

Lo stagista **non ha diritto a godere di ferie e permessi** poiché non è titolare di un rapporto di lavoro.

In caso di malattia **non vi è obbligo di certificazione medica**.

Lo stagista ha in ogni caso **diritto di assentarsi dal lavoro** in giorni e orari concordati con il referente aziendale

